

PNRR

Bonifica dei siti contaminati: le principali modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni, convertito con legge n. 108/2021

Vittorio Giampietro (*)

Introduzione

Il tema della semplificazione, intesa come accelerazione e snellimento delle procedure, connesso al rafforzamento ed efficientamento delle strutture amministrative e, più in generale, alla riforma della pubblica amministrazione, costituisce uno dei pilastri essenziali, sui quali si basa il recente PNRR (1) (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Il cantiere delle tante riforme, connesse al PNRR, avviato con il c.d. Decreto Semplificazioni (2) (D.L. 31 maggio 2021, n. 77), riguarda anche la parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, relativa alla gestione dei rifiuti (3) ed alla bonifica dei siti contaminati.

Le modifiche in tema di bonifica, oggetto di esame nel presente contributo, sono quelle introdotte

dall'art. 37 del Decreto Semplificazioni, rubricato *Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali*, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021 (4). Non si entra, invece, nella valutazione dell'art. 37-bis, *Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo*, introdotto in sede di conversione, in quanto le nuove disposizioni intervengono sul D.Lgs. n. 75/2010, relativo alla disciplina in materia di fertilizzanti (5).

Giova notare che la locuzione "riconversione dei siti industriali" era presente anche nel PNRR (missione 2), seppure con una dotazione di investimenti non molto ampia (6), con l'obiettivo dichiarato di recuperare i siti "orfani", favorendo il loro reinserimento nel mercato immobiliare (7). Le recenti modifiche

(*) Ingegnere.

(1) Si rinvia, per un inquadramento generale e per l'esame di alcune missioni e componenti, ai precedenti contributi, pubblicati in questa *Rivista*: A. Muratori, "Il PNRR italiano all'esame della Commissione europea: le novità della 'versione Draghi'", n. 6/2021, pag. 417; dello stesso autore, "I 'cantieri' aperti per le riforme da realizzare nel corso della fase attuativa del PNRR italiano", n. 7/2021, pag. 499; V. Giampietro, "Missione 2 PNRR: uno sguardo d'insieme alla 'rivoluzione verde' ed alla 'transizione ecologica'", n. 7/2021, pag. 510; A. Quaranta, "La tutela del territorio e della risorsa idrica nel PNRR: criticità ... e immaginazione", n. 7/2021, pag. 518.

(2) Cfr. V. Cavanna, "Semplificare per tutelare? Le valutazioni di impatto dopo il PNRR", n. 7/2021, pag. 526.

(3) Ci si riferisce, in particolare, alle numerose modifiche introdotte sia dall'art. 34 del D.L. n. 77/2021 in tema di *End of Waste* (art. 184-ter TUA) sia, soprattutto, dall'art. 35 del medesimo Decreto ("Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare"), in tema di: assimilazione dei rifiuti urbani; esclusione dal regime dei rifiuti delle ceneri vulcaniche e dei rifiuti da articoli pirotecnici (art. 185 TUA); responsabilità nella gestione dei rifiuti (art. 188 TUA); SISTRI (art. 188-bis TUA); trasporto dei rifiuti (art. 193 TUA); sanzioni per le violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 TUA); vigilanza e controllo in materia di rifiuti, da parte del MiTE (art. 206-bis TUA); determinazione delle condizioni per l'esercizio delle

operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata (art. 214-ter TUA); comunicazioni alla Commissione europea (art. 216-ter TUA); obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (art. 221 TUA), etc.

(4) Pubblicata in *G.U.* n. 181 del 30 luglio 2021 - Suppl. Ordinario n. 26.

(5) Si rinvia, per ulteriori approfondimenti, in questa *Rivista*, di A. Muratori, "Transizione ecologica: come, e verso cosa? Lettera aperta al neo Ministro al vertice del MiTE", n. 4/2021; "Con la sua (non) sentenza sulla Causa C-629/19 la Corte di Giustizia fa il punto sulla 'natura' dei fanghi di depurazione", n. 12/2020; "Ancora sui fanghi di depurazione in agricoltura, dopo la legge di conversione del D.L. 'Genova', e la nuova stesura dell'art. 41", n. 2/2019; "L'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione civili: il 'restauro' del vetusto D.Lgs. n. 99/1992 parte 'col piede sbagliato', ma per motivi di forza maggiore", n. 11/2018.

(6) Pari a 0,5 miliardi di euro, secondo quanto previsto dalla Missione 2, investimento 3.4 (cfr. anche il contributo dell'Autore sulla Missione 2, citato).

(7) La dotazione si aggiunge, secondo quanto indicato dal Dossier parlamentare "Schede di lettura, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", a quella - ben più sostanziosa - prevista dal "Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti 'orfani'", previsto dal comma 800 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) e approvato con il D.M. 29 dicembre 2020, a cui sono destinati 105,6 milioni di